



COMUNI DI BASIGLIO, BINASCO, CASARILE, LACCHIARELLA, LOCATE DI TRIULZI, NOVIGLIO, OPERA, PIEVE EMANUELE, ROZZANO, VERNATE E ZIBIDO SAN GIACOMO

REGOLAMENTO AFFIDI E SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE

Art.1 Premessa

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno per realizzare le proprie aspirazioni. Quando la struttura familiare, i genitori, o coloro che ne svolgono le veci, si trovano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia. Ai sensi della legislazione internazionale (Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata con L. 9.02.99 n. 30 art. 16 e 17, Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York 1989, ratificata con L. 27-05.1991 n. 176 art. 9, 12, 18 e 20), nazionale e regionale (L.R. del 13.04.2001 n. 11 art. 125), l'istituzione dell'Affido è rivolta a tutti i minori d'età che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse.

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di Affidamento familiare e di Solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. Il presente documento è redatto anche ai sensi della normativa sovranazionale, nazionale e delle Linee Guida per l'Affidamento familiare, approvate dalla Regione Lombardia con Delibera di Giunta regionale del 24 maggio 2011 n. 1772.

Art.2 Oggetto

Le Amministrazioni Comunali dell'Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano, e in particolare il Comune di Zibido San Giacomo, regolamentano sul proprio territorio l'Affido familiare e la Solidarietà tra le famiglie, in applicazione delle norme contenute nella seguente legislazione:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 «*Diritto del minore a una famiglia*» così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989*»;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;
- Legge 20 marzo 2003, n. 77 «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*»;
- Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 «*Politiche regionali per i minori*»;

– Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*».

Art.3 Principi generali e finalità dell’Affidamento familiare

L’Affido familiare attua il diritto del/della bambino/a – del/della ragazzo/a¹ a vivere e crescere in una famiglia; ha lo scopo di garantirgli serenità e le migliori condizioni possibili per lo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità temporanea di assicurarle. L’Affido può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità, all’interno di un Progetto specifico.

La Legge n.184/1983, modificata con Legge n.149/2001, «*Diritto del minore a una famiglia*», stabilisce all’art.1 che *il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine* e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio di tale diritto.

La famiglia d’origine è individuata quale *risorsa primaria indispensabile* per il benessere e la crescita psico-fisica del minore e pertanto in suo favore vanno realizzati *tutti* gli interventi di sostegno e di aiuto che siano atti a prevenire l’abbandono e finalizzati a evitarne l’allontanamento dal proprio contesto di origine.

La Legge prevede l’Affidamento familiare come soluzione principe alla eventualità di collocamento del minore fuori dalla propria famiglia. Esso va dunque perseguito, sempre che non siano espressamente evidenziate controindicazioni. Di fronte alle difficoltà della famiglia, l’Affidamento familiare è quindi strumento privilegiato di aiuto e tutela che va incentivato perché permette al minore, *nel rispetto della sua storia individuale e familiare*, di trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino in una crescita armonica e nella costruzione/ri-costruzione del rapporto con i genitori naturali. Con l’Affido familiare, dunque, ci si propone di *tutelare*, attraverso il temporaneo inserimento in una famiglia «altra», *il fondamentale diritto del bambino a un processo affettivo ed educativo che sia rispettoso della sua identità e delle sue aspirazioni*.

Nel contempo ci si prefigge di sostenere le competenze genitoriali della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove non fosse possibile, si intende favorire e accompagnare il minore nel percorso verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

L’Affido familiare può rappresentare uno *strumento preventivo*, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno *strumento di sostegno* laddove per motivi relazionali, pratici, sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura e infine uno *strumento ipartivo* in situazioni di crisi.

L’Affidamento familiare è da intendersi anche come un’azione di solidarietà da parte della famiglia affidataria nei confronti del minore e del suo nucleo familiare che momentaneamente non è in grado di garantire un ambiente idoneo alla sua educazione e crescita armonica.

Art.4 Il senso dell’Affido familiare

Dalla parte del minore, l’Affido familiare è un intervento di salvaguardia, di tutela delle sue esigenze educative ed evolutive, che non risultano trovare idonea soddisfazione nell’ambito della

¹ Nel Regolamento verrà citato il termine bambino o minore, in ogni caso il presente Regolamento si rivolge ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

famiglia d'origine, comunque valutata, o valutabile in tempi contenuti, in grado di provvedervi entro un termine tanto più prossimo quanto minore è l'età dell'affidato.

Dalla parte degli affidatari, l'Affido familiare è un esercizio volontariamente assunto, espressione di solidarietà sociale e accoglienza di un minore nel rispetto della sua identità e delle sue relazioni familiari, in un ambiente familiare in cui siano preferibilmente già presenti figli minori.

Dalla parte della famiglia d'origine, l'Affido familiare è la migliore opportunità perché, nelle situazioni di temporanea e seria difficoltà allo svolgimento delle funzioni genitoriali, il tempo necessario alla famiglia stessa per rafforzare il proprio ruolo nel processo di crescita fisica, psichica e affettiva del minore, possa trascorrere nel segno della massima attenzione alle esigenze educative ed evolutive della persona.

Art.5 Funzioni

L'Affido familiare, l'Accoglienza e l'Inclusione dei Minori sono gestiti nei Comuni dell'Ambito Visconteo e, in particolare nel Comune di Zibido San Giacomo, preferibilmente in maniera associata, nel rispetto degli obiettivi del Piano di Zona e in sinergia con la rete dei Servizi per la Famiglia e i Minori.

Mediante i Servizi connessi all'Affido e all'Accoglienza si garantisce un intervento di protezione del minore che, temporaneamente allontanato dalla propria famiglia di origine, è collocato presso famiglie selezionate e adeguatamente formate a questo compito al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Compito dei Servizi è anche quello di lavorare al fine di sostenere le famiglie affidatarie nel difficile ma essenziale compito di includere nel proprio mondo relazionale e affettivo le famiglie d'origine, laddove possibile.

I servizi promuovono sul territorio dell'Ambito Visconteo Sud Milano:

- la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie o persone singole; anche con il supporto delle organizzazioni e agenzie competenti del terzo settore;
- incontri informativi e di formazione per le famiglie interessate;
- iniziative di formazione, preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti siano coinvolti nell'Affido familiare, nonché per le realtà comunitarie e le formazioni sociali.

I Servizi dedicati all'Affido e all'Accoglienza, inoltre:

- costituiscono e aggiornano una banca dati relativa alle disponibilità delle famiglie all'accoglienza, eventualmente in raccordo con altre banche dati e con altri Servizi dedicati;
- accolgono le richieste di Affidato dai competenti Servizi Minori e Famiglia territoriali, condividendo con essi il progetto relativo a ogni richiesta;
- esercitano, in stretta connessione con il Servizio sociale professionale, e per la parte di propria competenza, la funzione di abbinamento fra il bambino e la famiglia o il singolo più adeguati per caratteristiche, ai bisogni e alle propensioni e abitudini personali del minore;
- sostengono le famiglie o i singoli affidatari, sia individualmente che in coppia, anche attraverso l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno all'affido familiare;
- assicurano una professionalità multidisciplinare (Servizio sociale professionale, Psicologica e Pedagogica).

Il Servizio sociale professionale condivide l'intero Progetto di Affidamento, gestendo l'attività di abbinamento e garantisce tutti gli interventi sociali e pedagogici, eventualmente integrati da prestazioni socio sanitarie o sanitarie, necessari a sostenere la famiglia d'origine e aiutarla a rafforzare le proprie funzioni genitoriali.

Art.6 protagonisti del Progetto di Affidamento

Alla realizzazione dell'intervento di Affidamento familiare contribuiscono:

Il bambino/la bambina – il ragazzo/la ragazza	Soggetto di diritti e di protezione, cui viene garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
La famiglia d'origine	Si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento nell'ottica del superamento delle difficoltà che hanno determinato il temporaneo allontanamento.
Gli affidatari	Si occupano concretamente di accogliere il/la bambino/a, garantendogli protezione e assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno <i>nel rispetto delle sue origini e in collaborazione con la famiglia di origine</i> , salvo nei casi in cui sia di pregiudizio per il minore.
Il Servizio Minori e Famiglia competente per territorio	Si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d'origine, ed è titolare del Progetto di Affidamento familiare svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, accoglienza e sostegno.
Le associazioni familiari/reti familiari e/o altri enti di terzo settore	Per finalità di solidarietà sociale, operano per la promozione dell'Accoglienza e dell'Affidamento, anche attraverso azioni concrete di sostegno, per tutta la durata dell'Affidamento, alla famiglia affidataria e al minore accolto.
Il Servizio dedicato all'Affidamento e all'Accoglienza (preferibilmente distrettuale)	Si occupa del reperimento, della formazione, della selezione e della valutazione delle famiglie disponibili all'Affidamento. Propone ipotesi di abbinamento ai Servizi invianti occupandosi, in sinergia con il Servizio sociale professionale, del Progetto di Affidamento e dell'abbinamento fra bisogno e risorse e degli affidatari. Promuove l'Affidamento familiare in tutte le sue forme anche attraverso momenti di sensibilizzazione sul territorio.

Art.7 Le tipologie di Affidamento familiare

L'Affidamento familiare può essere distinto in base alle disposizioni giuridiche che lo dispongono, ai tempi di permanenza al di fuori dal nucleo di origine e alla relativa intensità di bisogno e alle tipologie di collocamento del minore.

In relazione allo status giuridico l'Affido può essere:

Consensuale	Disposto dall'Autorità giudiziaria – Giudiziale
<p>È progettato e sostenuto dal Servizio Minori e Famiglia in accordo con i Servizi dedicati all'Accoglienza e all'Affido, laddove ci sia consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, fermo il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l'esecutività del Progetto.</p> <p>In caso di accoglienza di un minore da persone non parenti entro il IV° grado, se tale accoglienza ha durata inferiore ai sei mesi, non è obbligatoria la segnalazione e il provvedimento del Giudice Tutelare</p> <p>Contrariamente, se l'accoglienza dura oltre i sei mesi il Giudice Tutelare va informato dalla famiglia accogliente e dal genitore del minore (L.149/01 art.9, comma 4 e 5).</p> <p>Il controllo del Giudice Tutelare è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali (controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III). Il Servizio responsabile del Progetto di Affido ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare sull'andamento dell'affidamento.</p>	<p>È disposto dall'Autorità Giudiziari su proposta del Servizio Minori e Famiglia laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e pertanto assuma natura autoritativa, in quanto limita la responsabilità dei genitori o, quantomeno, ha una funzione di controllo sull'esercizio corretto della responsabilità genitoriale nei casi di proroga di Affidamento consensuale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.</p>

In relazione all'intensità del bisogno l'Affido può essere:

Residenziale	Diurno o a tempo parziale
<p>Per Affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia o di un singolo, di un minore il cui nucleo</p>	<p>Per Affidamento familiare diurno o parziale si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di</p>

<p>d'origine vive una situazione di particolare difficoltà, per un periodo definito che preveda la <i>permanenza</i> dello stesso presso l'abitazione degli affidatari e incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli Progetti individuali, salvo differenti disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.</p> <p>La famiglia affidataria o l'affidatario favoriscono la crescita del minore permettendo alla famiglia di origine di concentrarsi sul rafforzamento delle proprie competenze genitoriali, affrontando le difficoltà che ne hanno determinato la problematicità.</p> <p>La famiglia affidataria o l'affidatario rappresentano una risorsa e un'opportunità per i minori e i loro genitori e per i Servizi: con la sua disponibilità rende possibile la realizzazione del Progetto di Affidamento familiare garantendo, proprio per la sua dimensione "familiare", una risposta opportuna alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi.</p>	<p>appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata o della settimana.</p> <p>La finalità dell'Affidamento diurno e parziale è di aiutare la famiglia a superare un momento di fatica, di varia origine, che la ostacola nell'assicurare al figlio una presenza costante e una cura adeguata.</p> <p>L'Affidamento familiare diurno e parziale permette di garantire un supporto al minore e alla sua famiglia, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana o in particolari periodi dell'anno (es. vacanze estive), tale da garantirgli un importante riferimento educativo e affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria o affidatario singolo rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>L'Affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari quali la <i>vicinanza territoriale</i>, il minore rimane nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, etc...); la <i>regolarità</i>, prevede tempi e luoghi stabiliti e organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia e la <i>continuità</i>, consiste in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie.</p>
--	--

In relazione alle **tipologie di collocazione** l'Affido può essere:

Etero familiare	Intra familiare Affidamento familiare a parenti
<p>Per Affidamento etero familiare si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia o di un singolo <i>senza vincoli di parentela</i>, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di difficoltà.</p> <p>Il minore può permanere stabilmente presso l'abitazione degli affidatari oppure recarvisi solo in alcuni momenti della giornata o per alcuni giorni della settimana.</p>	<p>L'Affidamento familiare a <i>parenti entro il IV° grado</i> non è regolamentato dalle leggi in vigore.</p> <p>La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 del Codice Civile.</p>

<p>Anche in questa tipologia di Affidato sono previsti incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli Progetti individuali, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.</p> <p>La famiglia affidataria o l’affidatario favoriscono la crescita del minore garantendogli cure, mantenimento, educazione e istruzione.</p> <p>L’Affidamento familiare permette ai genitori di concentrarsi sul percorso, definito con i Servizi, volto al superamento delle difficoltà che hanno dato luogo al collocamento del bambino in Affidato.</p> <p>La famiglia affidataria o l’affidatario rappresentano quindi una risorsa e un’opportunità per i minori d’età e i loro genitori e per i Servizi: con la loro disponibilità rendono possibile la realizzazione del Progetto di Affidamento familiare.</p> <p>Deve essere previsto, per ogni Progetto di Affidamento, un <i>tempo</i> e una <i>durata</i> dell’intervento, per un massimo di 24 mesi, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un’attenta verifica sul percorso già effettuato.</p>	<p>Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, e non sempre favoriscono un’adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori d’età, spesso l’intervento del Servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari a instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili.</p> <p>Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di Affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei Progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall’Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

È sempre necessario garantire:

- *L’Affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti;
- *Un Progetto di Affidato centrato sul minore d’età*: in modo da restituirgli uno spazio educativo esclusivo senza compromettere l’Alleanza creatasi con i genitori naturali;
- *Un Progetto di Affidato centrato sulla famiglia*: i genitori o il genitore solo, incontrano difficoltà e fragilità nell’accudimento del/dei bambino/i e richiedono un aiuto al Servizio. In questo caso si avvia un Progetto in cui la famiglia affidataria o l’affidatario cercano di sostenere non solo il/i bambino/i ma anche il/i genitore/i, senza sostituirsi a essi;
- *Un Progetto di Affidato centrato sulla necessità di approfondire la conoscenza della famiglia*, finalizzato cioè a “capire” la situazione. Vi è comunque un beneficio importante per il bambino, ma soprattutto c’è la possibilità di costruire un progetto di tutela e aiuto con la famiglia d’origine.

Art.8 Prossimità e Solidarietà familiare

I Comuni dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano e, in particolare il Comune di Zibido San Giacomo, sostiene e promuove interventi di Prossimità e Solidarietà familiare con lo scopo di

sostenere la possibilità di un esercizio adeguato della genitorialità da parte di famiglie alle prese con una quotidianità complicata evitando il più possibile il loro sradicamento dal territorio.

La Prossimità è un'esperienza di solidarietà e sostegno di carattere preventivo rivolto soprattutto a nuclei familiari che non hanno una rete familiare di supporto, che necessitano di un sostegno temporaneo rispetto alla cura dei propri figli e che accolgono spontaneamente l'intervento di aiuto. L'obiettivo degli interventi di Prossimità e di Solidarietà è quello di attivare rapporti di cura, legami affettivi, esperienze di vicinanza e di tutela a favore di minori e di famiglie che vivono situazioni di difficoltà. La convinzione è che attraverso una buona rete di relazioni sociali si possano prevenire forme di fragilità familiare e costruire una comunità sociale viva e responsabile.

La Solidarietà tra famiglie consiste quindi in una serie di interventi e di risorse attivati dai Servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e a incrementare gli aspetti protettivi.

Concretamente avviene attraverso la definizione di un Progetto specifico per ogni singola situazione, tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola.

La Solidarietà tra famiglie è, per sua natura, concordata con la famiglia, e si realizza, quindi, in un regime di non sensualità. È possibile prevedere forme di Solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di Affidamento ai Servizi Sociali da parte dell'Autorità Giudiziaria, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla non sensualità da parte della famiglia.

La Prossimità e la Solidarietà familiare consistono nella vicinanza a un minore o a un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi. Alcuni di essi possono essere: il sostegno nell'ambito scolastico, il sostegno alla relazione con altri bambini, il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari, l'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico al Servizio, la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi, la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati, l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, etc...)

Da un punto di vista amministrativo e di responsabilità tali interventi sono assimilati alla tipologia dell'Affidamento diurno o a tempo parziale.

Le azioni di Solidarietà familiare non devono necessariamente prevedere un supporto di tipo educativo, possono infatti concretizzarsi in azioni di sostegno verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete. Ad esempio si può garantire un aiuto attraverso piccole azioni, anche di tipo organizzativo, che permettono di far fronte ad alcune necessità quali, ad esempio: accompagnare o andare a prendere un bambino a scuola o ad attività del tempo libero, accudire un minore per alcune ore mentre i genitori sono al lavoro, affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze, il raccordo con specialisti sanitari, etc...

Il Servizio pubblico definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere e agisce come elemento di congiunzione intervenendo qualora insorgessero difficoltà e problemi.

La Prossimità e la Solidarietà familiare necessitano di uno stretto lavoro di rete tra gli operatori di tutte le realtà che gravitano attorno ai bambini e alle loro famiglie.

Si sottolinea la positività di poter contare su delle famiglie disposte all'aiuto ma è necessario sottolineare che in particolari casi e situazioni è necessario che le famiglie siano adeguatamente formate.

Art.9 Particolari tipologie di Affidamento familiare

Affidamento familiare residenziale di minori 0-3 anni: Per i minori 0-3 anni che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che si rende disponibile ad accogliere un minore 0-3 anni deve avere particolari competenze e caratteristiche e deve seguire una formazione specifica differente da quella prevista per gli Affidamenti di minori con età più elevata. Deve infatti gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria (l'Affidamento di minori 0-3 anni è infatti previsto per un periodo massimo di 12 mesi)

Gli affidatari di minori 0-3 anni devono essere *particolarmente* supportati dagli operatori del Servizio Affidamenti e dagli operatori sanitari competenti in materia, con un necessario sostegno e confronto costanti con il Servizio sociale di riferimento.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale riserbo circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l'Affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori.

Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

Affidamento familiare di minori d'età disabili: Nel caso in cui il minore in Affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- Una maggiorazione del rimborso-spese, in considerazione delle specifiche esigenze del minore,
- Interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare.

Art.10 Durata dell'Affidamento familiare

La Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001, prevede che nel Provvedimento di Affidamento sia indicato il periodo di presumibile durata in relazione al complesso di interventi volti al sostegno della famiglia di origine. *L'Affidamento familiare non può comunque avere una durata superiore ai 24 mesi*, salvo proroga disposta dall'Autorità Giudiziaria qualora la sospensione dell'Affidamento dovesse recare pregiudizio al minore, anche in presenza di Affidamento consensuale.

L'Affidamento può protrarsi sino al compimento del 21esimo anno di età in presenza di un apposito Provvedimento di *Proseguo amministrativo* richiesto dal giovane in vista del compimento della maggiore età e a seguito dell'approvazione del relativo Progetto da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'Affidamento familiare cessa allo scadere della durata prevista dal Progetto, ovvero allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio per il minore.

Art.11 I diritti e i compiti del bambino, della famiglia d'origine e degli affidatari

Bambino/bambina – Ragazzo/ ragazza

L'affido è rivolto a minori da 0 a 17 anni compiuti ed è prorogabile fino al compimento del 21esimo anno di età, nell'ambito di progetti di autonomia, su proposta dei Servizi sociali e/o dei soggetti coinvolti e disposti dall'Autorità Giudiziaria.

I minori sono accolti in Affidamento familiare indipendentemente dalla loro cultura, etnia o religione.

Diritti	Impegni
<p>Il minore ha diritto, per tutta la durata del Progetto di Affidato a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Essere informato, ascoltato², preparato e coinvolto, in relazione alla propria età anagrafica, alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;▪ Mantenere i rapporti con la propria famiglia, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;▪ Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'Affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.	<p>Il minore è il principale protagonista del proprio Progetto di Affidato, pertanto non può essere considerato come semplice destinatario dell'intervento ma deve essere ascoltato e accompagnato affinché possa dare voce alle sue esigenze, emozioni e paure in ogni momento del percorso.</p> <p>Il minore viene accompagnato e sostenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conoscere e rispettare le regole educative della famiglia affidataria;▪ Collaborare con gli operatori del Servizio Minori e Famiglia alla realizzazione del proprio Progetto di Affidato raccontando avvenimenti ed esperienze positive ma anche fatiche e difficoltà del percorso (per questo il Servizio Affidi e i SMF devono garantire le migliori condizioni possibili affinché il minore sia ascoltato);▪ Svolgere i suoi compiti domestici, scolastici e/o lavorativi, in relazione alla propria età.

Famiglia di origine

La famiglia d'origine è la famiglia dalla quale viene temporaneamente allontanato il minore perché, per i motivi più vari, non riesce da sola a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro l'accompagnamento e il supporto necessari alla loro crescita.

Diritti	Impegni
<ul style="list-style-type: none">▪ Essere informata sulle finalità dell'Affidamento, in generale e per lo specifico Progetto;▪ Essere coinvolta <i>in tutte le fasi</i> del Progetto d'aiuto per superare le difficoltà che rendono necessario l'affidamento;▪ Ricevere un sostegno professionale inerente le proprie difficoltà;▪ Mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo	<ul style="list-style-type: none">▪ Collaborare alla realizzazione e alla costruzione del Progetto formulato con il SMF e con la famiglia affidataria;▪ Impegnarsi a incontrare il bambino ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;▪ Garantire di essere contattabile, reperibile e disponibile agli incontri;

² Deve essere ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

<p>diversa indicazione o prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Essere informata e aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del bambino in Affidato.
--	--

Famiglia affidataria

Gli affidatari accolgono presso di loro il minore temporaneamente allontanato dalla sua famiglia e lo accompagnano nella sua crescita per il tempo, più o meno lungo, che sarà necessario, mentre la famiglia d’origine affronta e cerca di risolvere i problemi che ne hanno determinato l’allontanamento.

Per rendersi disponibili all’accoglienza di un minore non sono previsti limiti di età o di reddito.

Diritti	Impegni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Essere informati sulle finalità dell’Affidamento, in generale e per lo specifico Progetto; ▪ Essere formati sulle tematiche specifiche dell’Affido; ▪ Essere partecipi e coinvolti in tutte le fasi del Progetto; ▪ Ricevere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo; ▪ Avere facilitazioni per l’accesso ai Servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore; ▪ Ricevere un contributo mensile svincolato dal reddito, eventualmente indicizzato annualmente, al quale è possibile aggiungere possibili riconoscimenti delle spese straordinarie sostenute, previa condivisione con il SMF. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantire la propria partecipazione e collaborazione a percorsi di formazione, ai Gruppi di Famiglie e al monitoraggio proposti dal Servizio Affidi in accordo con il Servizio sociale di riferimento; ▪ Collaborare alla realizzazione e costruzione del Progetto formulato con i Servizi e con la famiglia d’origine; ▪ Esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, su delega dell’Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore; ▪ Provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria; ▪ Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d’origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria; ▪ Assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del bambino e della sua famiglia; ▪ Collaborare, alla chiusura dell’Affido, alla progettazione e realizzazione del rientro del minore nella propria famiglia, anche prevedendo forme di mantenimento della relazione instaurata con il bambino.

Art.12 Compiti degli Enti

Gli **Enti**, attraverso i Servizio Minori e Famiglia, responsabili del singolo Progetto di Affidamento provvedono a:

- Formalizzare l’Affidamento, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un «patto scritto» nel quale siano indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d’origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei Servizi coinvolti;
- Inviare tutta la documentazione richiesta, in raccordo con il Servizio Affidamenti e la famiglia affidataria, affinché sia attivata la copertura assicurativa regionale qualora si verificano incidenti occorsi ai bambini in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell’Affidamento;
- Farsi garante del rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d’origine;
- Attivare le risorse integrative, sociali, educative ed eventualmente sociosanitarie necessarie.

Art.13 Compiti dei Servizi Minori e Famiglia

I **Servizi Minori e Famiglia** svolgono, attraverso équipe interdisciplinari, le seguenti funzioni:

- Effettuano la valutazione psico-sociale approfondita di ogni singola situazione familiare, utilizzando, ove necessario, anche elementi forniti da altri Servizi del territorio;
- Definiscono l’attivazione del Progetto di Affidamento e individuano le caratteristiche della famiglia affidataria, comunicandole al Servizio Affidamenti in modo che possa selezionare e proporre la famiglia più idonea per rispondere alle esigenze della specifica situazione;
- Come buona prassi, quando la situazione lo consente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, contattano il Servizio Affidamenti territoriale condividendo la situazione del minore e verificando la possibilità che possa essere individuata una famiglia affidataria idonea;
- Definiscono gli impegni del Servizio e delle famiglie coinvolte, nonché le modalità degli incontri tra famiglie e con i Servizi che verranno esplicitati nel Progetto di Affidamento;
- Promuovono verifiche periodiche, in relazione all’andamento del singolo Affidamento, fra tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d’origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei Servizi;
- Predispongono tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino;
- Garantiscono l’accompagnamento della famiglia d’origine;
- Mantengono i rapporti con l’Autorità Giudiziaria competente.

Art.14 Compiti del Servizio Affidamenti

Il Servizio Affidamenti:

- Promuove e progetta la supervisione degli operatori, favorendo l’approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione costante sulla metodologia di lavoro;
- Condivide con gli operatori dei Servizi sociali comunali il Progetto di Affidamento per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate;
- Segue lo svolgimento dell’Affidamento conducendo le verifiche periodiche fra tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, prevedendo all’interno di ogni singolo Progetto di Affidamento l’opportunità di incontri congiunti tra famiglia d’origine e famiglia affidataria;
- Sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell’Affidamento condividendo con gli altri operatori dei servizi territoriali, periodici e continuativi momenti di verifica.

Attraverso un'équipe interdisciplinare composta da Assistenti Sociali, Psicologi, e in collaborazione con le reti familiari e/o altri enti del Terzo Settore presenti sul territorio, garantisce:

- Interventi di sensibilizzazione e promozione all'accoglienza, ivi comprese le forme di Affidamento familiare non residenziale, anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio, e le reti familiari;
- Percorsi di formazione individuale e/o di gruppo in relazione agli aspetti giuridici, sociali, psicologici e pedagogici dell'Affidamento destinati alle aspiranti famiglie affidatarie e ne cura la relativa selezione;
- La progettazione e realizzazione di abbinamenti famiglia/minore in rete con i SMF di riferimento, per le parti di propria competenza;
- La formulazione e la stesura del Patto di Affidato in collaborazione con gli operatori del Servizio sociale di riferimento, per le parti di propria competenza;
- Interventi di monitoraggio e accompagnamento delle esperienze di Affidato in atto;
- L'attivazione e la promozione di una Rete per l'accoglienza.

Art.15 Conclusioni dell'Affidamento

L'Affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto d'Affido, nel rispetto della specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nel prevedere la conclusione dell'Affidamento familiare, il Progetto di Affidato deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore.

L'Affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria, ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparati.

Gli operatori del Servizio Affidi e dei Servizi Minori e Famiglia hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'Affido e di realizzare le azioni di sostegno al rientro in famiglia del bambino.

Viene redatta una relazione conclusiva congiunta sull'esperienza e sul Progetto dell'Affido specifico, a favore dell'Ente disponente e responsabile, nonché dell'Autorità Giudiziaria, qualora competente. Inoltre gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'Affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il bambino e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del bambino.

Art.16 Il Progetto di affido - Patto di Affidato

Il Progetto di Affidato familiare è definito dagli operatori coinvolti del Servizio Tutela Minori, del Servizio Affidi in collaborazione con la famiglia di origine, laddove possibile, con la famiglia affidataria individuata, sentito il minore di età superiore ai 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In seguito alla definizione del Progetto di Affidato viene stipulato il Patto di Affidato che deve indicare specificatamente:

- le **motivazioni** dell'intervento;
- la **durata** dell'affido;
- gli **interventi per il minore**;

- i compiti e le responsabilità della famiglia affidataria;
- i compiti e le responsabilità della famiglia di origine;
- le modalità di collaborazione tra famiglia affidataria, famiglia di origine del minore e operatori dei Servizi coinvolti;
- le modalità di **mantenimento del legame del minore con la famiglia di origine e con la propria storia**;
- i tempi di verifica e di ascolto del minore, della famiglia affidataria e della famiglia di origine;
- il ruolo dei Servizi coinvolti;
- l'ammontare del contributo mensile e delle modalità di assegnazione;
- l'eventuale compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

Il Patto di Affidato è sottoscritto da tutte le parti interessate.

Art.17 Contributo mensile

L'Amministrazione del Comune di Zibido San Giacomo corrisponde ai nuclei affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, a totale favore del bambino, quale contributo di mantenimento. Tale contributo è erogato affinché il Progetto di Affidato si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità dell'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria.

Tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria non deve intercorrere nessun rapporto economico.

La Giunta Comunale, sulla base del presente Regolamento, con apposito atto, provvede a definire e successivamente, ove necessario, aggiornare:

1. I contributi economici da corrispondere alle famiglie affidatarie;
2. Gli incrementi al contributo economico di cui al punto 1., in considerazione a specifiche esigenze del minore con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, di minori con disabilità, di neonati che implicino un'elevata intensità di cura.

Art.18 Assicurazione e Responsabilità

Per i minori in Affidamento familiare sono garantite apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori.

Qualora si verifichi un sinistro le famiglie affidatarie, con il supporto del Servizio Affidi, hanno il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria (ad esempio: certificati medici, referti, fatture, etc...).

Tale documentazione verrà quindi trasmessa, tramite il Servizio Affidi, al Servizio sociale comunale di riferimento.

In questo modo i Servizi sociali comunali, grazie alla collaborazione con le famiglie affidatarie e il Servizio Affidi, saranno in grado di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, alla presentazione della denuncia di infortunio e/o di incidente all'Assicurazione regionale.

Le famiglie di origine e i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.19 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del D. Lgs.196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati. I dati trattati dovranno essere conformi al Regolamento rispettando il flusso indicato nella relativa scheda del Regolamento che prevede e indica le finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati trattati e le relative operazioni eseguibili e i soggetti pubblici a cui comunicare i dati sensibili/giudiziari ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 20 Decorrenza e applicazione

Il presente Regolamento, a fronte della approvazione dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito Visconteo, diventerà esecutivo nei termini previsti dalla normativa vigente.